



Rimini, 15 marzo 2010

Gentile Azionista,

la prossima Assemblea di Banca Carim, indicativamente prevista a fine Aprile 2010 e per la quale Le sarà trasmesso apposito invito con tutte le indicazioni, costituirà un appuntamento particolarmente importante, poichè in quell'occasione i Soci saranno chiamati anche a nominare il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale.

A questo proposito mi preme farLe presente che, nel giugno 2009, in ottemperanza alle disposizioni in materia di organizzazione e governo societario emanate dalla Banca d'Italia, il nostro Istituto ha adeguato il proprio Statuto, modificando, tra l'altro, le modalità di nomina degli Organi Aziendali.

Banca Carim ha inteso, così, rendere più trasparenti le nomine e favorire inoltre un'adeguata rappresentanza, nei propri Organi, delle diverse componenti la compagine sociale.

Nel ricordarLe che il testo integrale del nuovo Statuto è pubblicato e disponibile sul nostro sito (www.bancacarim.it) o che può richiederne copia alla Sua Filiale, mi preme riepilogarLe di seguito le novità più significative introdotte in relazione alla nomina degli Organi Sociali mentre, per i dettagli, La invito a consultare gli estratti dello Statuto e dei Regolamenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale che troverà allegati alla presente comunicazione.

Consiglio di Amministrazione (Art. 11 Statuto – Allegato n. 1)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di sette ed un massimo di undici membri – inclusi il Presidente e uno o due Vice Presidenti – che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. L'Assemblea sarà pertanto preliminarmente chiamata, con votazione palese, a determinare il numero degli Amministratori e dei Vice Presidenti da eleggere.

La procedura per l'elezione prevede, in sintesi:

- i soci, che rappresentino almeno il 2% del capitale sociale, pari a n. 469.992 azioni, possono presentare liste di candidati, massimo undici, contraddistinti da un numero progressivo;
- le liste sottoscritte da un numero non sufficiente di presentatori non sono ammesse al voto dell'Assemblea. Ai fini delle successive verifiche di legittimità, è necessario che i soci presentatori forniscano le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita) o, in alternativa, alleghino alla lista copia dell'”Attestato di richiesta di certificazione” rilasciato al socio stesso per la partecipazione all'Assemblea;



- ciascuna lista dovrà contenere due candidati idonei a qualificarsi “indipendenti” (per la qualifica di “indipendenza” si rimanda all’Allegato n. 2, estratto dal Regolamento del Consiglio di Amministrazione);
- ciascun Socio può votare per una sola lista;
- ogni Candidato a Consigliere non può figurare in più di una lista, né figurare come candidato in una lista per l’elezione del Collegio Sindacale. In caso contrario la candidatura decade;
- **le liste devono essere depositate presso la Sede Legale di Banca Carim in Rimini, Piazza Ferrari n. 15, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’Assemblea in prima convocazione.** *Qualora il quinto giorno cadesse di sabato o domenica, o festivo, il termine scadrà il primo giorno lavorativo successivo*;
- dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti dell’Assemblea sono nominati, secondo l’ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, tanti Amministratori pari al numero preventivamente determinato dall’Assemblea, diminuito di due. La Presidenza e la Vice Presidenza del Consiglio di Amministrazione spettano alle persone indicate al primo e al secondo posto di detta lista, ed eventualmente al terzo, nel caso siano da eleggere due Vice Presidenti;
- i restanti due Amministratori sono nominati, secondo l’ordine progressivo con il quale sono elencati, dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti tra le restanti liste;
- In presenza di una sola lista, tutti gli Amministratori da eleggere sono nominati da questa.

Unitamente a ciascuna lista deve essere depositato il curriculum contenente le caratteristiche professionali dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni sottoscritte dai medesimi, previste al comma 13 dell’art. 11 dello Statuto, di cui si allega fac-simile (Allegato n. 3).

Collegio Sindacale (Art. 21 Statuto – Allegato n. 4)

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci Effettivi e due Supplenti che durano in carica tre esercizi.

La loro nomina avviene sulla base di liste di candidati cui viene assegnata una numerazione progressiva secondo quanto, in sintesi, di seguito esposto:

- ciascuna lista è composta di due sezioni: l’una per i candidati a Sindaco Effettivo e l’altra per i candidati a Sindaco Supplente;
- la lista potrà essere presentata solo da tanti soci che rappresentino almeno il 2% del capitale sociale, pari a n. 469.992 azioni;
- le liste sottoscritte da un numero non sufficiente di presentatori non sono ammesse al voto;
- **le liste, corredate delle informative previste al comma 14 dell’art. 21 dello Statuto devono essere depositate presso la Sede Legale di Banca Carim in Rimini, Piazza Ferrari n. 15, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’Assemblea in prima convocazione.** *Qualora il quinto giorno cadesse di sabato o domenica, o festivo, il termine scadrà il primo giorno lavorativo successivo*;



- ciascun socio può votare per una sola lista;
- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti dell'Assemblea sono nominati, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle due sezioni, due Sindaci Effettivi ed un Sindaco Supplente. Il candidato al primo posto di tale lista è eletto alla carica di Presidente;
- dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il secondo maggior numero di voti sono nominati, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle due sezioni, un Sindaco Effettivo ed un Sindaco Supplente;
- in presenza di una sola lista, tutti i Sindaci da eleggere sono nominati da questa.

Nell'Allegato n. 5 sono riportati di requisiti di professionalità e onorabilità richiesti per la nomina a Sindaco, estratti dal Regolamento del Collegio Sindacale.

Inoltre, fermo restando che i Sindaci agiscono con autonomia e indipendenza anche nei confronti dei Soci che li hanno eletti, essi devono essere scelti tra persone che possono essere qualificate come "indipendenti" anche in base ai criteri stabiliti dallo Statuto per gli Amministratori e recepiti nel regolamento del Consiglio di Amministrazione a cui si fa rimando (vedasi Allegato n. 2).

Nella speranza di averLe esposto con chiarezza, seppur sommariamente, tutte le importanti novità introdotte nelle modalità di voto, Le rinnovo l'invito, per una più precisa informazione, a consultare gli estratti allegati, nei quali potrà trovare tutte le necessarie informazioni.

Nel rappresentarLe che il Servizio Segreteria di Banca Carim è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento dovesse occorrere (Rec.Tel. 0541 701263), colgo volentieri l'occasione per porgerLe i miei più cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

ESTRATTO dallo STATUTO

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE

Art. 11

L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio composto da sette a undici membri, compresi il Presidente e uno o due Vice Presidenti.

I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza disposti dalla disciplina legale e regolamentare.

Almeno due componenti del Consiglio di Amministrazione non esecutivi devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza, come definiti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate emanato da Borsa Italiana SpA, di tempo in tempo vigente.

Il possesso del requisito di indipendenza è verificato dal Consiglio di Amministrazione, secondo i criteri definiti dal citato Codice e recepiti nell'apposito Regolamento interno approvato dal Consiglio medesimo.

Gli Amministratori devono altresì assicurare idonea disponibilità temporale per l'assolvimento del loro incarico, in conformità a quanto previsto dal Regolamento interno approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Il loro mandato scade alla data di approvazione da parte dell'Assemblea del Bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro incarico.

Per quanto non previsto dal presente Statuto in ordine alle cessazioni e alle sostituzioni, si osservano le norme di legge.

Qualora tuttavia, per rinuncia o per qualsiasi altra causa, venga a cessare la maggioranza meno uno dei componenti, decade l'intero Consiglio con effetto dalla sua ricostituzione, che l'Assemblea è tenuta ad effettuare non oltre trenta giorni dal verificarsi della cessazione che ha comportato la decadenza.

Dal momento del verificarsi della causa di decadenza dell'intero Consiglio e sino alla sua ricostituzione gli Amministratori possono compiere unicamente gli atti di ordinaria amministrazione.

Salva una diversa deliberazione unanime dell'Assemblea, l'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione avviene secondo il seguente procedimento:

- a) la lista dei candidati, contraddistinti da numeri crescenti, nel numero massimo previsto al 1° comma del presente articolo, è presentata da tanti soci che rappresentino almeno il 2% del capitale sociale avente diritto di voto;
- b) ciascuna lista dovrà contenere almeno due candidati idonei a qualificarsi come indipendenti ai sensi del secondo comma del presente articolo;

- c) le liste sottoscritte da un numero non sufficiente di presentatori non sono ammesse al voto dell'Assemblea;
- d) le liste devono essere depositate presso la sede della Società almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione;
- e) ciascun socio può votare per una sola lista;
- f) ogni candidato a Consigliere non può figurare in più di una lista, né figurare come candidato in una lista per l'elezione del Collegio Sindacale. In caso contrario la candidatura decade;
- g) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti sono nominati, secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tanti Amministratori pari al numero degli Amministratori preventivamente determinato dall'Assemblea, diminuito di due;
- h) i restanti due Amministratori sono nominati, secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati, dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti tra le restanti liste.

Nell'ipotesi che più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che avrà ottenuto la maggioranza semplice dei voti.

In presenza di una sola lista tutti gli Amministratori da eleggere sono nominati da questa.

Unitamente e contestualmente a ciascuna lista deve essere depositato il curriculum contenente le caratteristiche professionali dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli, sotto la propria responsabilità:

- attestano l'inesistenza di cause di incompatibilità e ineleggibilità;
- attestano l'esistenza dei requisiti disposti dalla disciplina legale e regolamentare;
- indicano l'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendenti, ai sensi del secondo comma del presente articolo;
- segnalano gli incarichi eventualmente ricoperti in altri organismi;
- dichiarano disponibilità di tempo adeguata per l'espletamento della funzione.

La Presidenza e la Vice Presidenza del Consiglio di Amministrazione spettano alle persone, indicate al primo e al secondo posto ed eventualmente, nel caso siano nominati due Vice Presidenti, al terzo posto, della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

ESTRATTO dal REGOLAMENTO del CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

3. REQUISITI

Sotto il profilo qualitativo i componenti del Consiglio devono assicurare un livello di professionalità adeguato alla complessità operativa e dimensionale della Banca, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dall'Art. 26 TUB, e dedicare tempo e risorse idonei per l'assolvimento dell'incarico.

I membri del Consiglio devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalla disciplina legale e regolamentare.

Riferimenti normativi riportati in calce al presente Regolamento:

- Art. 26 TUB
- D.M. n. 161 del 18 marzo 1998 "Regolamento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica".

3.1 REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

In conformità alle Disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia in materia di organizzazione e governo societario delle banche, il Consiglio di Banca Carim ha stabilito che l'autovalutazione della professionalità dell'Organo nel suo complesso debba tener conto delle varietà di competenze ed esperienze dei suoi Componenti. A tal fine ha individuato le aree di competenza che devono essere opportunamente rappresentate in seno al Consiglio, richiedendo agli Amministratori, oltre ai requisiti di professionalità già previsti dal D.M. 161/98, la conoscenza e/o l'esperienza, maturate anche in seno agli organi della Banca, in uno o più dei seguenti ambiti:

- settore bancario/finanziario e relativi rischi;
- disciplina legale, fiscale e di bilancio;
- gestione imprenditoriale e organizzazione aziendale;
- mercato di riferimento.

3.2 REQUISITI DI ONORABILITÀ

Considerata l'importanza che i requisiti di onorabilità rivestono sotto il profilo reputazionale, gli Esponenti, oltre ai requisiti previsti dal D.M. 161/98, non devono aver tenuto e non devono assumere comportamenti che, pur non costituendo reati, non appaiono compatibili con l'incarico di amministratore di una banca o possono comportare per la Banca conseguenze gravemente pregiudizievoli sul piano della reputazione e della salvaguardia della fiducia pubblica.

3.3 REQUISITI DI INDIPENDENZA

Il 1° comma dell'Art. 11 dello Statuto stabilisce che almeno due Consiglieri eletti devono possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'Art. 26 del TUB, il quale rimanda per i contenuti al regolamento attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ad oggi non ancora emanato.

Fino all'emanazione di detto regolamento la Banca d'Italia ha invitato le banche ad indicare nello Statuto la definizione di indipendenza, richiamando quanto previsto dal Codice di Autodisciplina emanato da Borsa Italiana SpA.

Di conseguenza, Banca Carim ha definito indipendenti gli Amministratori che non intrattengono, né hanno di recente intrattenuto, direttamente o indirettamente, con la Banca o con soggetti ad essa legati, relazioni tali da condizionarne l'autonomia di giudizio.

I Componenti indipendenti possono essere espressi sia dagli azionisti di controllo che di minoranza e non devono svolgere incarichi esecutivi.

I Consiglieri indipendenti hanno il compito di vigilare con autonomia di giudizio sulla gestione sociale, contribuendo ad assicurare che essa sia svolta nell'interesse della Banca e in modo coerente con gli obiettivi di sana e prudente gestione.

Il Consiglio valuta l'indipendenza dei suoi due Componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un Amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi a titolo esemplificativo:

- a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla la Banca o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Banca;
- b) se è, o è stato nei tre esercizi precedenti un esponente di rilievo (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato, Direttore Generale) della Banca, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Banca, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Banca o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;
- c) se, direttamente o indirettamente (attraverso società controllate) ha o ha avuto nell'esercizio precedente una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale con la Banca, una sua controllata o con uno dei relativi esponenti di rilievo. In tali casi il Consiglio valuta tali relazioni in base alla loro significatività, sia in termini assoluti che con riferimento alla situazione economico-finanziaria dell'interessato. Il Consiglio prende anche in considerazione l'eventuale pattuizione a favore dell'Amministratore (o dei soggetti ad esso legati) di condizioni economiche o contrattuali non allineate a quelle di mercato, tenendo presente che l'applicazione di condizioni di mercato non comporta di per sé un giudizio di indipendenza;
- d) se è, o è stato nei tre esercizi precedenti lavoratore dipendente di uno dei soggetti indicati al punto b);
- e) se è stato Amministratore della Banca per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) se è uno stretto familiare (genitori, figli, coniuge non legalmente separato, convivente more uxorio) di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Spett.le
BANCA CARIM - Cassa di Risparmio di Rimini SpA
 Piazza Ferrari n. 15 - Rimini

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
 (artt.46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto _____⁽¹⁾
 nat_ a _____ provincia di _____ (____)
 il ___/___/_____, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le
 dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità
 sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della
 carica di _____⁽²⁾ di codesta **BANCA CARIM - Cassa di Risparmio di
 Rimini SpA**, visto il Regolamento del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica
 del 18 marzo 1998, n. 161,

DICHIARA

(A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un anno / biennio / triennio / quinquennio⁽³⁾
 attraverso l'esercizio di:
 - a) attività di _____⁽⁴⁾
 presso _____⁽⁵⁾
 dal _____ al _____;
 - b) attività di _____⁽⁴⁾
 presso _____⁽⁵⁾
 dal _____ al _____;
 - c) attività di _____⁽⁴⁾
 presso _____⁽⁵⁾
 dal _____ al _____;
 - d) attività di _____⁽⁴⁾
 presso _____⁽⁵⁾
 dal _____ al _____;
- di essere iscritt__ nel registro dei revisori contabili⁽⁶⁾;

(B) REQUISITI DI ONORABILITÀ

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non essere stat__ sottopost_ a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stat__ condannat__ con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto 16 marzo 1942, n.267;

- 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stat__ condannat__ con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
 - 1) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto del 16 marzo 1942, n.267;
 - 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
 - di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;

(C) CAUSE DI SOSPENSIONE

- di non essere stat__ condannat__ con sentenza non definitiva:
 - a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n.267;
 - c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni;
- di non essere stat__ condannat__ con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti:
 - a) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a una anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - b) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n.267;
 - c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni;
- di non essere assoggettat__ in via provvisoria ad una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n.575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;
- di non essere assoggettat__ a misure cautelari di tipo personale;

(D) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, riportata in calce alla presente;

- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal___ sottoscritt___.

Il/la sottoscritt___ si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo e data _____

Il dichiarante

(sottoscrizione da autenticare a cura di un notaio, cancelliere, segretario comunale o dipendente incaricato dal sindaco - art. 21, comma 2, D.P.R. 445/2000)

INFORMATIVA (ex art. 13 del D.Lgs. 196/2003) - Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I dati, che saranno trattati presso BANCA CARIM - Cassa di Risparmio di Rimini SpA, sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati ne' diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato D.Lgs., che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi - nei confronti del titolare del trattamento (BANCA CARIM - Cassa di Risparmio di Rimini SpA). Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

NOTE PER LA COMPILAZIONE

- 1) Indicare nome e cognome.
- 2) Indicare la carica sociale.
- 3) Cancellare la voce che non interessa.
- 4) Indicare:
 - l'attività di amministrazione o di controllo ovvero i compiti direttivi svolti presso imprese e/o
 - le attività professionali svolte in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca o finanziaria capogruppo e/o
 - l'attività di insegnamento universitario, la qualifica (ricercatore, professore associato etc.) e la materia (giuridica o economica) di insegnamento e/o
 - l'attività di insegnamento in materie attinenti al settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo (per le BCC) e/o
 - le funzioni amministrative o dirigenziali svolte presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie e/o
 - le attività di amministrazione, direzione o controllo nel settore della cooperazione o in enti a carattere mutualistico (per le BCC).
- 5) Indicare:
 - la/e impresa/e o il diverso soggetto/la diversa struttura presso cui si è svolta l'attività e il ramo di attività, eventualmente attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionale all'attività della banca o finanziaria capogruppo e/o
 - l'istituto presso cui si è svolta l'attività di insegnamento e/o
 - l'ente pubblico o la pubblica amministrazione avente attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo presso il quale si sono svolte funzioni amministrative o dirigenziali ovvero gli altri enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori nei quali si sono svolte funzioni comportanti la gestione di risorse economico-finanziarie.
- 6) Per i soggetti competenti al controllo dei conti; in caso contrario, cancellare la voce. Per le società quotate, si rammenta il decreto del Ministro della giustizia 30 marzo 2000, n. 162.

ESTRATTO dallo STATUTO

TITOLO V

COLLEGIO SINDACALE

Art. 21

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, che durano in carica tre esercizi, con le facoltà ed obblighi di legge.

Ai componenti il Collegio Sindacale spetta un compenso annuo stabilito dall'Assemblea, così come previsto all'Art. 6 del presente Statuto, per l'intero periodo di durata della carica, nonché il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

Ai componenti il Collegio Sindacale viene, inoltre riconosciuta una medaglia di presenza, nella misura stabilita dall'Assemblea, per le riunioni del Consiglio e del Comitato.

Non può essere corrisposta più di una medaglia nella stessa giornata.

Il Collegio Sindacale segnala al Consiglio di Amministrazione le carenze e le irregolarità eventualmente riscontrate ed informa senza indugio la Banca d'Italia e la Consob di tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza che possano costituire un'irregolarità nella gestione della Società o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.

L'Assemblea ordinaria provvede alla nomina dei componenti indicando il Presidente del Collegio Sindacale.

I componenti del Collegio Sindacale devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza disposti dalla disciplina legale e regolamentare, come definiti dall'Art. 2399 del Codice Civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza) e dal Codice di Autodisciplina delle società quotate emanato da Borsa Italiana SpA, di tempo in tempo vigente.

Il possesso del requisito di indipendenza è verificato dal Consiglio di Amministrazione, secondo i criteri definiti dal citato Codice e recepiti nel Regolamento interno approvato dal Consiglio medesimo.

I componenti del Collegio Sindacale non possono assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del Gruppo, nonché presso quelle nelle quali la Società detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica. Si intende come tale la partecipazione che sia almeno pari al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto nell'Assemblea ordinaria della società partecipata e al 5% del patrimonio di vigilanza consolidato del Gruppo Banca Carim.

Salva una diversa deliberazione unanime dell'Assemblea, la nomina dei Sindaci avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

Ciascuna lista è composta di due sezioni: l'una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo e l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente.

Ciascuna lista può essere presentata solo da tanti azionisti che rappresentino almeno il 2% del capitale avente diritto di voto.

Le liste sottoscritte da un numero non sufficiente di presentatori non sono ammesse al voto dell'Assemblea.

Le liste devono essere depositate presso la sede della Società almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, corredate di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali, dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla disciplina legale e regolamentare.

Ciascun socio può votare per una sola lista.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

- a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono nominati, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle sezioni della lista, due Sindaci Effettivi ed un Sindaco Supplente;
- b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il secondo maggior numero dei voti sono nominati, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, un Sindaco Effettivo ed un Sindaco Supplente.

Nell'ipotesi che più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste. Risultano eletti i candidati della lista che ottiene la maggioranza semplice dei voti.

In presenza di una sola lista tutti i Sindaci da eleggere sono nominati da questa.

E' eletto alla carica di Presidente del Collegio Sindacale il candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di Sindaco Effettivo della lista risultata prima per numero di voti.

In caso di cessazione di un Sindaco Effettivo subentra il Supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

Nell'ipotesi di sostituzione del Presidente, assume la carica il secondo Sindaco Effettivo eletto con la lista risultata prima per numero di voti.

ESTRATTO dal REGOLAMENTO del COLLEGIO SINDACALE

4. REQUISITI

... *omissis*...

I riferimenti normativi dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza sopra richiamati sono riportati a pag. 13 del presente Regolamento.

4.1 REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

Ai sensi dell'art. 2397 c.c. almeno un Sindaco effettivo e uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia.

I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali tenuti dai seguenti ordini e collegi vigilati dal Ministero della giustizia, individuati con D.M. 29 dicembre 2004, 320:

- a) Avvocati;
 - b) Dottori commercialisti ed Esperti Contabili;
 - c) Consulenti del lavoro;
- o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche e giuridiche.

4.2 REQUISITI DI ONORABILITÀ

I Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità di cui ai riferimenti normativi sopra citati.

Inoltre, considerata l'importanza che i requisiti di onorabilità rivestono sotto il profilo reputazionale, i componenti il Collegio Sindacale non devono aver tenuto e non devono assumere comportamenti che, pur non costituendo reati, non appaiono compatibili con l'incarico di sindaco di una banca o possono comportare per la Banca conseguenze gravemente pregiudizievoli sul piano reputazionale.

4.3 REQUISITI DI INDIPENDENZA

Come stabilito con lettera della Banca d'Italia del 17.04.2007, i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 26 del TUB per i Sindaci, sino all'emanazione del citato regolamento attuativo, si applicano in base a quanto prescritto dall'art. 2399 c.c. "Cause di ineleggibilità e di decadenza", sopra riportato.

Con successiva lettera del 19.02.2009 la Banca d'Italia, nelle more dell'emanazione del suddetto regolamento, ha inoltre invitato le banche a fare riferimento al Codice di Autodisciplina emanato da Borsa Italiana SpA.

Di conseguenza, fermo restando che i Sindaci agiscono con autonomia e indipendenza anche nei confronti degli azionisti che li hanno eletti, essi sono scelti tra persone che possono essere qualificate come indipendenti, anche in base ai criteri previsti dallo Statuto per gli Amministratori, e recepiti nel Regolamento del Consiglio di Amministrazione, a cui si fa rimando.

Inoltre, in base all'art. 21 dello Statuto, i componenti del Collegio sindacale non possono assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del Gruppo, nonché presso quelle nelle quali la società detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica. Si intende come tale la partecipazione che sia almeno pari al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto nell'Assemblea ordinaria della società partecipata e al 5% del patrimonio di vigilanza consolidato del Gruppo Banca Carim.

... *omissis*...

segue pag. 13

9. RIFERIMENTI NORMATIVI

Articolo 26 del TUB

(Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali)

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze adottato, sentita la Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dall'ufficio. Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione, dal consiglio di sorveglianza o dal consiglio di gestione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia la decadenza è pronunciata dalla Banca d'Italia.
- 2-bis. Nel caso di difetto dei requisiti di indipendenza stabiliti dal codice civile o dallo statuto della banca (cfr. artt. 2387 e 2399 del codice civile) si applica il comma 2.
3. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione è dichiarata con le modalità indicate nel comma 2.

D.M. n. 161 del 18 marzo 1998 "Regolamento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica"

Art. 1 - Requisiti di professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione di banche s.p.a. e di banche popolari

1. I consiglieri di amministrazione delle banche costituite in forma di società per azioni e delle banche popolari devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:
 - attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
 - attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca;
 - attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;
 - funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.
2. Il presidente del consiglio di amministrazione deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l'esercizio dell'attività o delle funzioni indicate nel comma 1.
3. L'amministratore delegato e il direttore generale devono essere in possesso di una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore a un quinquennio. La medesima esperienza può essere stata maturata in imprese aventi una dimensione comparabile con quella della banca presso la quale la carica deve essere ricoperta. Analoghi requisiti sono richiesti per le cariche che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.
4. Il consiglio di amministrazione, nel verificare, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385, la sussistenza dei requisiti previsti dai precedenti commi 2 e 3, valuta l'esperienza anche in relazione alle esigenze gestionali della banca, indicando nel verbale della riunione le valutazioni effettuate.

Art. 3 - Requisiti di professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di controllo di banche

I soggetti competenti al controllo dei conti delle banche devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili.

Art. 4 - Situazioni impeditive

1. Non possono ricoprire le cariche di amministratore, direttore generale e sindaco in banche coloro che, almeno per i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate. Le frazioni dell'ultimo esercizio superiori a sei mesi equivalgono a un esercizio intero.
2. Il comma 1 si applica anche a coloro che:
 - hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria;
 - nell'esercizio della professione di agente di cambio, non abbiano fatto fronte agli impegni previsti dalla legge o si trovino in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.
3. Il divieto di cui ai commi 1 e 2 ha la durata di tre anni dall'adozione dei provvedimenti. Il periodo è ridotto a un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento sia stato adottato su istanza dell'imprenditore o degli organi amministrativi dell'impresa.

Art. 5 - Requisiti di onorabilità

1. Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale in banche non possono essere ricoperte da coloro che:
 - a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
 - b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.
2. Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale in banche non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata, su richiesta delle parti, una delle pene previste dal comma 1, lett. c), salvo il caso dell'estinzione del reato; le pene previste dal comma 1, lett. c), n.1) e n. 2) non rilevano se inferiori a un anno.
3. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste dai commi 1 e 2 è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura della Banca d'Italia.

... *omissis*...